

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1074-C)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1960

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1961

(V. Stampato n. 2553)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 APRILE 1961

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1961

Delega al Governo per la emanazione di norme relative
alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1443, il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare per il periodo di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per apportare modifiche alle circoscrizioni giudiziarie ed alle piante organiche degli uffici giudiziari.

La citata legge prevedeva una commissione consultiva incaricata di procedere al lavoro attinente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Tale Commissione ha complessivamente esaminato 136 proposte di soppressione di preture, 270 richieste di istituzione di nuove preture e 342 proposte o richieste di modificazioni dell'attuale assetto territoriale delle circoscrizioni giudiziarie.

Essa ha dato parere favorevole per la soppressione di 83 preture, per la istituzione di 6 preture e per 143 modificazioni delle attuali circoscrizioni.

Dovendo la Commissione procedere anche alla revisione delle piante organiche, il termine di delega era prorogato di sei mesi con l'articolo unico della legge del 24 dicembre 1959, n. 1153.

Detta proroga veniva a scadere il 18 luglio 1960, in quanto la legge di delega del 27 dicembre 1956, n. 1443, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1957, era entrata in vigore il 18 dello stesso mese di gennaio.

Pertanto con successivo disegno di legge presentato al Senato l'8 giugno 1960 il Governo chiedeva una ulteriore proroga della delega, essendo sopraggiunti due fatti nuovi:

1) l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura, il cui parere è obbligatorio in tale materia;

2) la presentazione al Parlamento di un disegno di legge che aumenta sensibilmente gli organici della Magistratura.

In considerazione dei menzionati fatti nuovi il termine di tre anni, già prorogato di sei mesi, veniva ulteriormente prorogato di un anno con la legge approvata dal Senato nella seduta del 14 ottobre 1960, quando la proroga di sei mesi era già scaduta e quindi la delega poteva essere solo rinnovata.

Esattamente la Camera dei deputati, modificando il testo dell'articolo approvato dal Senato, ha statuito che la delega accordata al Governo con la legge del 27 dicembre 1956, n. 1443, prorogata la legge del 24 dicembre 1959, n. 1153, è rinnovata per la durata di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa.

Premesso quanto innanzi, la vostra 2^a Commissione, facendo voti che entro detto nuovo termine venga ultimata la revisione delle circoscrizioni e delle piante organiche, propone l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

ROMANO Antonio, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, già prorogato di mesi sei dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1153, è ulteriormente prorogato di un anno.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959, n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.